

COMUNE DI TEGLIO VENETO

PROVINCIA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
COLLEGIALI**

(art.7 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000)

**Allegato alla deliberazione n.41 del 28.09.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.Filippo Pagano**

ART.1

DIRITTO DI INFORMAZIONE

- 1) Ciascun Consigliere ha diritto, per l'esercizio del suo mandato, di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti dal Comune tutte le notizie, le informazioni ed i dati in loro possesso concernenti la rispettiva attività o comunque detenuti dai medesimi.
- 2) La richiesta di ottenere le informazioni può essere rivolta anche in forma orale, al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi per la materia di propria competenza, i quali sono tenuti a fornire prontamente quanto richiesto e comunque entro cinque (5) giorni dalla richiesta.
- 3) Nel termine di cui al 2° comma il Consigliere ha altresì diritto, in esenzione a qualsiasi spesa o tributo, ad ottenere copia dei documenti contenenti le notizie, le informazioni ed i dati di cui al 1° comma. La richiesta è rivolta in forma scritta al Segretario Comunale, il quale è tenuto a fornire le copie richieste entro il termine di 15 giorni dalla stessa.
- 4) Quando, per la natura del documento o per le sue dimensioni, il rilascio della copia possa pregiudicare la normale attività dell'Ufficio, in relazione alle sue dimensioni ed al numero di procedimenti in essere, con atto motivato del Segretario Comunale comunicato al Consigliere, il termine di cui al 3° comma può essere prorogato fino a 30 giorni.
- 5) Non si rilasciano copie di disegni che, per il loro formato, non possono essere fotoriprodotte.
- 6) I progetti di opere pubbliche e di piani urbanistici redatti in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento sono consegnati in copia ai capigruppo prima dell'approvazione da parte degli Organi competenti.-

ART.2

DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE E MOZIONI

- 1) Ciascun Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 2) L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto al Sindaco o a ciascun assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato e per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
- 3) La risposta all'interrogazione viene fornita in forma scritta entro 30 giorni dall'assunzione al protocollo del Comune. Qualora la convocazione del Consiglio Comunale avvenga entro 30 giorni dalla presentazione dell'interrogazione, quest'ultima può essere trattata in detta seduta.
- 4) L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
- 5) All'interpellanza viene data risposta in Consiglio Comunale dopo le comunicazioni del Sindaco. A tal fine il Sindaco iscrive l'argomento all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, fatto salvo il rispetto dei termini di cui all'art.13.
- 6) La mozione consiste in una risposta tendente a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco e della Giunta.

7) Ciascun Consigliere può proporre che una mozione venga iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, purché siano decorsi almeno venti giorni dalla sua presentazione. A tal fine fa fede la data di assunzione al protocollo dell'Ente. E' comunque ammessa la trasformazione di un'interpellanza in mozione dopo la risposta del Sindaco.

8) Qualora l'interpellanza o la mozione siano formulate in modo scorretto, offensivo o contrario alle norme di Legge, il Presidente dell'assemblea le rigetta.

ART.3 **DIRITTO DI INIZIATIVA**

1) I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio Comunale.

2) Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

ART.4 **DIMISSIONI E DECADENZA**

1) Ciascun Consigliere può, in qualunque momento, presentare per iscritto le proprie dimissioni indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve provvedere alla surroga del consigliere dimissionario. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili fin dalla loro presentazione.

2) In caso di assenza dalla seduta consiliare, i consiglieri comunali sono tenuti a giustificarla entro 10 giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, ovvero a tutte le sedute dell'anno meno una, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza. A tal fine il Sindaco ne dà comunicazione all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta alla votazione del Consiglio Comunale che dovrà valutare anche le eventuali cause giustificative presentate dal consigliere. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 5 giorni.

ART.5 **COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI**

1) I Consiglieri possono costituirsi in gruppi.

2) Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri; può essere altresì costituito da un numero inferiore qualora si tratti di unici eletti in una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale comunale.

3) La costituzione del gruppo è efficace dal momento della comunicazione al Segretario Comunale, effettuata a norma dello Statuto.

In mancanza di comunicazione il consigliere inadempiente sarà considerato appartenente allo stesso gruppo di consiglieri eletti nella medesima lista.

- 4) I Consiglieri che non desiderano costituire gruppo proprio, possono costituire un gruppo misto.
- 5) Il Consigliere che nel corso del mandato intende aderire a gruppo diverso deve effettuare, nel corso della seduta consiliare apposita dichiarazione da confermare successivamente per iscritto. Della dichiarazione viene dato atto nel verbale di seduta.

ART.6 PRESIDENZA DEI GRUPPI CONSILIARI

- 1) Nel corso della prima adunanza, o successivamente, ciascun gruppo provvede a comunicare il nominativo del proprio capogruppo e del sostituto e la relativa dichiarazione viene inserita a verbale.
- 2) Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze per ogni lista.

ART.7 CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

- 1) La conferenza è costituita da tutti i capigruppo dei gruppi presenti in Consiglio Comunale.
- 2) Ad essa compete l'informazione preventiva sulle problematiche più rilevanti di pertinenza del Consiglio Comunale, l'esame dello svolgimento dei lavori delle commissioni consiliari, il confronto delle varie posizioni politiche in ordine a determinati oggetti.
- 3) La conferenza viene convocata dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta del Presidente di almeno un gruppo consiliare.
- 4) La conferenza, di regola, si riunisce in seduta non pubblica in un locale presso la Sede Municipale. Essa viene presieduta dal Sindaco.
- 5) Partecipa il Segretario Comunale o suo delegato su richiesta del Presidente o di almeno un gruppo consiliare.

ART.8 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 1) Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti aventi funzioni consultive e istruttorie dei lavori del Consiglio Comunale:
 - a) **Commissione scuola, cultura, politiche interregionali;**
 - b) **Commissione lavori pubblici, urbanistica, viabilità, ambiente;**
 - c) **Commissione sanità, servizi sociali, assistenza;**
 - d) **Commissione sport, associazionismo, protezione civile, sicurezza;**
 - e) **Commissione bilancio, personale, statuto e regolamenti, attività economiche;**
- 2) Le Commissioni svolgono funzioni istruttorie e consultive sugli argomenti di pertinenza da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

ART.9

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

2. Le commissioni consiliari permanenti di cui al precedente articolo 8 sono costituite da cinque consiglieri comunali di cui due riservati alla minoranza consiliare. A tale scopo si procede con voto limitato a uno.

3. Ogni Commissione elegge, tra i membri di nomina consiliare, un presidente, il quale svolge funzioni propulsive e di ordine, e un segretario il quale cura la verbalizzazione delle sedute.

3.bis Alle Commissioni consiliari permanenti partecipano, senza diritto di voto, e la loro presenza non è rilevante ai fini della costituzione del numero legale, anche gli assessori esterni delegati per materia.

4. Le Commissioni possono avvalersi dell'apporto collaborativo di persone esterne, scelte di comune accordo, che vengono di volta in volta invitate alle sedute; tali soggetti ritenuti utili ai fini della discussione per la propria professionalità, competenza ed esperienza, partecipano alle sedute senza diritto di voto e la loro presenza non è rilevante ai fini della costituzione del numero legale. Ai soggetti esterni non compete il gettone di presenza ai sensi dell'art.82 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000. Alla Commissione consiliare Urbanistica, Lavori Pubblici, Peep e Pip, partecipa con diritto di voto il Tecnico comunale esclusivamente quando la stessa debba esaminare istanze di assegnazione di lotti.

5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, quando sia necessario evitare pregiudizi alla riservatezza delle persone, su proposta di ciascun componente, le Commissioni possono decidere di proseguire in seduta segreta, escludendo altresì i soggetti esterni.

6. I Membri di ciascuna Commissione durano in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale che li ha eletti e sono eventualmente rieleggibili.

7. I membri elettivi decadono autonomamente in caso di tre assenze ingiustificate alle sedute della Commissione.

8. Le adunanze sono convocate in forma scritta dal Presidente, che fornirà le dovute informazioni sugli argomenti in discussione: In casi d'urgenza le commissioni possono essere convocate anche telefonicamente.

9. Di ogni seduta viene redatto dal segretario un succinto verbale, nel quale sono riportate le presenze, gli argomenti discussi, le decisioni assunte e i relativi esiti delle votazioni.

Art. 9-bis

COMMISSIONI SPECIALI

Il Consiglio può istituire Commissioni per l'esame di specifiche problematiche inerenti provvedimenti da sottoporre alla sua approvazione qualora vi sia la necessità di apporti di conoscenze particolari a supporto dell'attività della Giunta per l'istruttoria del provvedimento.

La richiesta di istituzione di dette Commissioni deve pertanto essere prodotta dalla giunta con individuato lo specifico argomento da trattare

A dette commissioni partecipa quale membro di diritto l'Assessore competente per materia come individuato dal Sindaco ed hanno durata determinata con scadenza individuata dal Consiglio all'atto della loro istituzione .

Qualora la Commissione si avvalga dell'apporto di persone esterne ed esse risiedano in comuni diversi da quello di Teglio Veneto, alle stesse potrà riconoscersi il solo rimborso delle spese di viaggio e di vitto sostenute secondo parametri certi

Qualora l'oggetto da trattare possa essere ricompreso nelle più ampie materie oggetto di una Commissione permanente il Consiglio può assegnarlo a detta Commissione che pertanto per l'esame di tale materia soggiace alla normativa del presente articolo.

Oltre a quanto sopra previsto si applicano a dette Commissioni le norme stabilite dal presente regolamento per le Commissioni permanenti in quanto compatibili.

ART.10 COMMISSIONI CONSILIARI INTEGRATE

Le Commissioni consiliari come sopra elencate e costituite, sono integrate da un rappresentante per ogni Associazione di categoria o di volontariato operante nel territorio del Comune, individuate da ciascuna commissione e svolgono funzioni di indagini conoscitive e propositive, dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività del Comune, nonché provvedono a formulare proposte in ordine alla gestione dei servizi di competenza del Comune.

Le Commissioni consiliari come sopra integrate vengono costituite con deliberazione della Giunta Comunale su proposta delle Commissioni stesse previa designazione da parte delle singole associazioni del proprio rappresentante.

Ai rappresentanti delle associazioni che sono chiamati a far parte delle Commissioni consiliari come previsto dal presente articolo, non competete alcune gettone di presenza o rimborso spese.

ART.11 COMMISSIONI CONSILIARI DI GARANZIA E CONTROLLO O DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale provvede ad istituire una Commissione consiliare di controllo e garanzia a cui compete l'esame delle proposte di deliberazione consiliare per le quali i responsabili dei servizi hanno espresso parere non favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1^a del D.L.vo n.267 del 18.08.2000 o il Segretario Comunale, previa richiesta del Sindaco, abbia espresso parere di non conformità della proposta deliberativa alle leggi o statuto o regolamenti. Compete altresì alla Commissione di controllo e garanzia esprimere parere su eventuali provvedimenti di annullamento di deliberazioni consiliari adottati dall'organo di controllo qualora sia ritenuto opportuno impugnare gli stessi, ed inoltre, esaminare segnalazioni d'irregolarità di gestione rilevata dall'organo di revisione economico finanziaria o violazioni degli organi di governo alle norme di autonomia statutaria o regolamentare.

2. La Commissione consiliare di indagine sulla attività dell'Amministrazione avrà il compito di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai rappresentanti del Comune presso altri organismi.

3. La composizione e il funzionamento delle Commissioni suddette è disciplinato dal precedente articolo 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e la presidenza delle stesse è attribuita ad un rappresentante della minoranza consiliare.

ART.12 SESSIONI CONSILIARI E SEDE DELLE RIUNIONI

- 1) Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie o straordinarie secondo quanto previsto dall'art.10 dello Statuto. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e delle linee programmatiche di mandato.
- 2) La riunione del Consiglio si tiene nella sala del palazzo Comunale allo scopo destinata.
- 3) Per speciali circostanze o per giustificati motivi, il Sindaco può, di volta in volta, determinare che la riunione abbia luogo in altra sede.

ART.13 ORDINE DEL GIORNO

- 1) Il Sindaco stabilisce la data di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, sentita la Giunta e tenuto conto delle proposte formulate dai Consiglieri Comunali.
- 2) Devono essere poste all'ordine del giorno tutte le proposte di deliberazione per le quali si sia conclusa la fase istruttoria.
- 3) Il Consiglio Comunale non può discutere, né deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, a meno che il Consiglio all'unanimità dei consiglieri in carica ne decida la trattazione, dopo averne valutato la rilevanza e l'urgenza.

ART.14 L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

- 1) L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato al domicilio di ciascun Consigliere, nei termini e secondo le disposizioni dello Statuto.
- 2) L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque (5) giorni prima e quello per le sessioni straordinarie almeno tre (3) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
- 3) Nei casi d'urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 24 ore prima. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 4) Qualora un Consigliere risieda fuori Comune, deve segnalare alla Segreteria, (entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o dalla data di emigrazione), un proprio domicilio nell'ambito del Comune di Teglio Veneto presso il quale dovranno essergli recapitati gli avvisi di convocazione, in conformità all'art.13, 3° comma, dello Statuto.
- 5) Il Sindaco dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti da trattare.

ART.15
DEPOSITO DEGLI ATTI

- 1) Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione nel giorno dell'adunanza, almeno 24 ore prima, ai sensi dell'art.13 dello Statuto.
- 2) L'orario di consultazione coincide con l'orario degli Uffici Comunali.
- 3) Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
- 4) All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

ART.16
**NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ' DELLE ADUNANZE DI PRIMA E
SECONDA CONVOCAZIONE**

- 1) Il Consiglio Comunale è in numero legale quando è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati, salvo i casi in cui sia prevista espressamente dalla legge la presenza di un maggior numero di Consiglieri.
- 2) In seconda convocazione, per la validità dell'adunanza è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati per legge senza computare a tal fine il Sindaco.
- 3) E' seduta di seconda convocazione quella che succede, in altro giorno, ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.
- 4) Il giorno della seconda convocazione deve risultare dall'avviso di prima convocazione che dovrà essere rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione. Nel caso siano aggiunte ulteriori proposte non comprese nell'ordine del giorno di 1^ convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo aver dato avviso a tutti i Consiglieri.

ART.17
PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche tranne i casi in cui la pubblicità possa risultare di nocimento al diritto della riservatezza o ad altri interessi giuridicamente rilevanti. In particolare l'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità e correttezza delle persone o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e capacità professionali di persone.
- 2) La pubblicità o la segretezza dei lavori consiliari di norma dovrà risultare dall'ordine del giorno.

3) E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del presidente di passare, nel corso della seduta pubblica, in seduta segreta, qualora ritenga che la pubblicità possa far sorgere un evento pregiudizievole.

ART.18 PRESIDENZA DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco, salvo i casi in cui la legge e lo Statuto dispongono diversamente.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Sindaco o del Vicesindaco, la presidenza spetta al consigliere anziano. E' consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale.

ART.19 ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE RISPETTO ALL'ASSEMBLEA ED AI CONSIGLIERI

- 1) Il Presidente, durante le sedute del Consiglio Comunale, mantiene l'ordine, fa osservare il presente regolamento, concede la parola, annuncia il risultato delle votazioni.
- 2) Spetta al Presidente richiamare i Consiglieri che, con il loro contegno, turbano l'ordine della seduta.
- 3) Dopo ripetuti richiami, il Presidente può proporre all'assemblea di mettere ai voti, per alzata di mano e senza discussione, l'esclusione dall'aula, per tutto il resto della seduta, del consigliere richiamato il quale ha facoltà di spiegare le ragioni del suo comportamento.
- 4) Qualora il Consigliere non abbandoni l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà al personale di polizia, presente, le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

ART.20 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE RISPETTO AL PUBBLICO

- 1) Il pubblico, che assiste alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
- 2) Il Presidente sospende la seduta e ordina l'allontanamento di chiunque turbi l'ordine.
- 3) In caso di oltraggio fatto al Consiglio o a qualunque dei suoi membri nell'espletamento delle loro funzioni, il Presidente provvede a denunciare l'autore all'autorità giudiziaria competente.

ART.21 VERIFICA DEL NUMERO LEGALE E DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

- 1) Il Presidente, all'ora indicata nell'avviso di convocazione, dispone l'appello nominale e, verificato il numero legale dei consiglieri, dichiara aperta l'adunanza e procede, quindi, alla designazione di tre scrutatori tra i consiglieri presenti, di cui almeno uno appartenente alla minoranza, i quali assistono il Presidente nello spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

2) Qualora entro 60 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione i Consiglieri presenti in aula non risultino in numero legale per la validità della adunanza, il Presidente la dichiara deserta e ne fa dare atto nel processo verbale.

3) Nel corso della seduta il Presidente non è più obbligato a verificare la presenza del numero legale dei Consiglieri. Tuttavia, se al momento della votazione il numero dei Consiglieri presenti risulti inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente, dopo aver sospeso la seduta per un massimo di 10 (dieci) minuti, verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, riprende l'adunanza, ovvero, nel caso il numero legale non si sia ricostituito, la dichiara sciolta.

ART.22

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E VERBALIZZAZIONE

1) Alle riunioni del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza ed inoltre, su richiesta del Sindaco, esprime parere, nell'ambito delle sue competenze, in ordine alla conformità di singole proposte di deliberazione alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

2) Il Segretario Comunale cura, inoltre, la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Comunale con l'ausilio del personale di segreteria all'uopo incaricato.

3) Gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri durante la seduta sono registrati e conservati su apposito supporto magnetico (nastro di registrazione).

4) Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono integralmente riportati a verbale purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Comunale prima della sua lettura al Consiglio Comunale.

5) I verbali di deliberazione del Consiglio Comunale sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

6) In caso di vacanza, assenza o impedimento, le funzioni del Segretario Comunale sono svolte dal vicesegretario comunale. In caso di assenza obbligatoria in corso di seduta, le funzioni di segretario sono svolte da un consigliere o assessore all'uopo nominato.

ART.23

ORDINE DEI LAVORI

1) La seduta inizia di norma con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente. Il verbale è dato per letto all'assemblea e viene approvato con votazione a scrutinio palese.

2) Il Presidente, dopo l'approvazione del processo verbale, informa l'assemblea su questioni o argomenti ritenuti rilevanti e risponde ad eventuali interrogazioni, se non vi abbia già provveduto per iscritto.

3) Ciascun Consigliere può richiedere di variare l'ordine del giorno degli argomenti iscritti. Sulla richiesta decide il Consiglio.

ART.24

NORME PER LA DISCUSSIONE

- 1) Nessuno può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. Il consigliere parla rivolgendosi all'intero Consiglio anche quando si tratti di rispondere ad argomentazioni di altro Consigliere e di rispondere a riferimenti personali.
- 2) Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere il Consigliere.
- 3) I Consiglieri durante i loro interventi devono attenersi all'oggetto posto in discussione. Ogni Consigliere può intervenire non più di due volte, per 15 minuti ciascuna, nella discussione dell'oggetto in esame, tranne che per mozioni d'ordine, per proporre questioni di carattere pregiudizievole o sospensivo, oppure per fatto personale.
- 4) Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti nell'ordine prestabilito facendo osservare il regolamento. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, il Presidente, dopo averlo richiamato per due volte, gli interdice la parola.
- 5) Contro ogni determinazione del Presidente circa l'ordine e la disciplina dell'assemblea, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano, a maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART.25

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

- 1) La questione pregiudiziale, cioè quella per cui un dato argomento non si debba discutere perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali, o la questione sospensiva, cioè quella per cui la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, può essere proposta anche da un solo Consigliere prima o nel corso della discussione. Il tempo per l'illustrazione è di 15 minuti.
- 2) La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione, che comunque non può proseguire finché la questione non sia stata risolta.
- 3) In questi casi possono parlare dopo la proposta soltanto un oratore a favore e uno contro, per non più di 15 minuti ciascuno. Il Consiglio decide per alzata di mano, a maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART.26

MOZIONE D'ORDINE

- 1) I richiami riguardanti il regolamento o l'ordine del giorno, o la priorità di una discussione o di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale.
- 2) In questi casi non possono parlare, dopo il proponente, che un oratore a favore e uno contro e per non più di 15 minuti ciascuno.
- 3) Il Consiglio decide per alzata di mano.

ART.27

FATTO PERSONALE

- 1) E' fatto personale, per il consigliere, l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

2) In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale e sulla richiesta decide il Presidente. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano, a maggioranza dei Consiglieri.

ART.28

PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNI ED EMENDAMENTI

1) Durante la discussione possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della proposta di deliberazione, che ne determinino il concetto o servano d'istruzione agli uffici nel caso di rinvio agli stessi per ulteriore esame; possono essere presentati, altresì, emendamenti al testo proposto ed agli emendamenti già avanzati.

2) Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione o lo svolgimento di ordini del giorno o emendamenti che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutare di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Consiglio decide senza discussione per alzata di mano.

3) Gli emendamenti che modifichino l'aspetto tecnico della proposta di deliberazione debbono riportare, prima della votazione, il parere di legittimità del Segretario Comunale. E' comunque data facoltà al proponente di ritirare l'argomento della trattazione.

4) La proposizione di emendamenti che importino variazioni di spesa rispetto alla proposta, debbono indicare i mezzi per farne fronte, ovvero la loro destinazione.

ART.29

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - DICHIARAZIONE DI VOTO

1) Quando tutti i Consiglieri che hanno chiesto di parlare hanno espresso il loro pensiero sull'argomento in trattazione, la discussione viene dichiarata chiusa dal Presidente.

2) Prima della votazione finale è consentita una dichiarazione di voto, per non più di 5 minuti, a un Consigliere per gruppo e altrettanto ai Consiglieri che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo.

3) Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART.30

ORDINE E FORME DI VOTAZIONE

1) Nel caso di presentazione di ordini del giorno o di emendamenti la votazione sopra un determinato argomento ha luogo nel seguente ordine:

- gli emendamenti in ordine cronologico di presentazione e, comunque, prima degli ordini del giorno;
- gli ordini del giorno in ordine cronologico di presentazione, dopo gli emendamenti.

2) Il Presidente può derogare l'ordine di votazione quando ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione stessa.

- 3) Qualora si debba procedere alla votazione di oggetti complessi o articolati, il Consiglio Comunale può decidere di procedere alla votazione per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo.
- 4) Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.
- 5) Le votazioni a scrutinio palese avvengono per alzata di mano, salvo che metà dei Consiglieri presenti chiedano la votazione per appello nominale.
- 6) Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano deponendo nell'urna apposita scheda.

ART.31

PROCEDURA DELLA VOTAZIONE ED ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1) Il voto a scrutinio segreto avviene nei soli casi espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto.
- 2) Il Consiglio può decidere di procedere a votazione a scrutinio palese qualora si tratti di questioni riguardanti persone, che non implicino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica o privata, sulle capacità e, in generale, sulle qualità personali.
- 3) In tutti i casi in cui il Consiglio sia chiamato a decidere su disposizioni procedurali del Presidente, la votazione viene effettuata per alzata di mano.

- 4) L'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, previsto da norme di legge, comporta anche l'obbligo da parte del Consigliere o del Segretario interessato ad allontanarsi dall'aula e non partecipare alla discussione dell'argomento.

ART.32

APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

- 1) Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la presenza prevista dal precedente art.16 con voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo quanto previsto dal comma 6° del presente articolo o espressa diversa disposizione legislativa o statutaria.
- 2) In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
- 3) I Consiglieri presenti in aula che non partecipano ad una votazione sono considerati astenuti, al pari di coloro che lo dichiarano e si computano nel numero necessario per la legalità della seduta, ma non si computano per determinare la maggioranza dei voti.
- 4) Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche, le non leggibili e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
- 5) Nel caso di nomine, qualora si proceda a scrutinio segreto e salvo il caso di espressa e difforme previsione legislativa e statutaria, risulteranno eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti. Qualora sia prescritta la rappresentanza delle minoranze la votazione sarà effettuata con il sistema del voto limitato ad uno. Qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, saranno dichiarati eletti - in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza - colui o coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della minoranza sino a coprire i posti previsti.
- 6) Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati, voto che deve essere accertato separatamente.

ART.33
PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI E RINNOVAZIONE
DELLE VOTAZIONI IRREGOLARI

- 1) Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente.
- 2) Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle o disporre l'immediata rinnovazione.

ART.34
CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta Comunale viene convocata su iniziativa del Sindaco, almeno un giorno prima, anche telefonicamente, e di norma una volta la settimana.
- 2) In casi di urgenza la Giunta può essere convocata anche due ore prima, indicando l'oggetto da trattare.

ART.35
SEDUTE

- 1) Le sedute della Giunta sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.
- 2) Esse non sono pubbliche e sono presiedute dal Sindaco o dall'assessore che legalmente lo sostituisce ai sensi dello Statuto.
- 3) Su richiesta del Sindaco, di un Assessore o del Segretario Comunale possono essere invitati a partecipare alle sedute i Consiglieri Comunali, il revisore dell'attività economico-finanziaria e quanti la Giunta ritenga opportuno sentire.

ART.36
ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il Segretario Comunale partecipa alla seduta della Giunta e cura la redazione dei verbali, direttamente o coadiuvato da altro funzionario per la mera stesura materiale dei verbali.

ART.37
VERBALI

- 1) I verbali della Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

ART.38
DELIBERAZIONI

- 1) Le deliberazioni di Giunta sono adottate a scrutinio palese. Gli assessori non possono partecipare alla discussione ed alla votazione su argomenti sui quali siano interessati, tranne che per gli atti dovuti.

- 2) Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Gli astenuti si computano ai fini della legalità della seduta, ma non si computano per determinare la maggioranza dei voti.
- 3) Le motivazioni di voto contrario o dell'astensione devono essere espresse da ciascun assessore e vanno riportate a verbale.

ART.39

ESEGUIBILITÀ' E CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA

- 1) Le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti, voto che deve essere accertato separatamente.
- 2) Le deliberazioni di Giunta Comunale sono sottoposte al controllo eventuale di legittimità del Co.Re.Co. nei casi in cui all'art.127 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000.

ART.40

INTERPRETAZIONE DELLE NORME

- 1) L'interpretazione delle norme del presente regolamento è demandata al Consiglio Comunale.

ART.41

CASI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL REGOLAMENTO

- 1) Per quanto non previsto dal Regolamento il Consiglio deciderà a maggioranza dei presenti, salvo il rinvio, ove possibile, alla giurisprudenza costante.-

ART.42

NORMA FINALE

- 1) Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni disciplinanti l'istituzione, la struttura e il funzionamento delle varie Commissioni consiliari.-

